

N. 2248

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore IULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1997

Norme per il riordino delle competenze mediche
e paramediche in oftalmologia

ONOREVOLI SENATORI. — La istituzione delle professioni sanitarie non mediche ha creato in alcuni settori serie preoccupazioni e una non trascurabile conflittualità.

Non si è trattato difatti di una semplice riorganizzazione di attività paramediche o ausiliarie: spesso la possibilità del crearsi spazi professionali nuovi ha da un lato sollecitato le aspirazioni di operatori ad un salto insperato di qualità e mansioni, dall'altro determinato preoccupazione in categorie che vedono nella operazione una mutilazione del proprio mansionario tradizionale, segnatamente quello medico, per vederlo trasferire ad altri o assegnare ad improvvide coabitazioni capaci solo di ingenerare confusione nel cittadino, utente della sanità.

In altre parole, il lodevole tentativo di meglio valorizzare le professionalità intermedie rischia di precipitare alcune branche nel caos.

È il caso della oftalmologia, dove già operano tre professionisti: i medici oftalmologi, gli ortottisti-assistenti di oftalmologia (meglio sarebbe chiamarli ausiliari di oftalmologia) e gli ottici.

La necessità di ridefinire il profilo degli ottici, come da raccomandazioni comunitarie, ha scatenato la corsa alla professionalizzazione di quelli che sono stati sinora dei validi depositari di un'arte ausiliaria per proporre l'istituzione, a modello anglosassone, di una neoprofessione che, inserendosi sia nel campo di attività dei medici oculisti che in quello degli ortottisti, si dedichi alla analisi visiva, alla semeiologia funzionale, alla riabilitazione, ma mantenga saldo il commercio dei presidi ottici.

Trattasi dei cosiddetti «optometristi», o come vuole una nomenclatura più recentemente adottata, degli «ottici-optometristi».

Perchè questo rimescolamento di carte sia dannoso alla organizzazione sanitaria è presto detto: la funzione visiva è espressione della salute dell'organo della vista e nessuno, al di fuori di un medico, peraltro specialista, è in condizioni di valutare se e perchè l'organo visivo presenta delle carenze funzionali per prescrivere i rimedi opportuni, sia di natura farmacologica, che chirurgica, che ottica.

Nell'ambito della semeiologia, la presenza degli ortottisti-assistenti di oftalmologia, che effettuano per mansionario la semeiologia strumentale su richiesta del medico, rende inutile, pleonastico e conflittuale l'affidamento di queste pratiche ad altri professionisti.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito la oftalmologia una branca medica, chirurgica ed ottica, quasi a ribadire il concetto sopra espresso che nessuno al di fuori del medico ha competenza di diagnosticare se sussiste e perchè una alterazione funzionale.

Peraltro, pur avendo la oftalmologia sviluppato enormemente la sua potenzialità chirurgica, oltre un 60 per cento degli specialisti in oftalmologia operano prevalentemente o esclusivamente nel terreno della medicina specialistica ambulatoriale e della analisi refrattiva.

La chirurgia oftalmica, specie quella più avanzata, è praticata, per lo più, da chi opera in strutture (universitarie ed ospedaliere) e riguarda meno del 40 per cento del numero degli oftalmologi specialisti.

Nel Regno Unito questa tendenza fu a suo tempo risolta istituendo corsi differenziati di specializzazione per medici che intendevano dedicarsi alla pratica specialistica senza interessarsi alla microchirurgia. In questo contesto la carenza di refrazionisti è stata coperta con la istituzione di apposita

laurea e con la conseguente professione di optometrista.

In Italia e nel resto d'Europa la situazione è ben differente e se prendiamo ad esempio Paesi che possono rapportarsi all'Italia come popolazione vediamo come, sia la Germania che la Francia abbiano un numero di oftalmologi specialisti simile (da 5 a 6 mila) e non abbiano istituzionalizzato professioni diverse da quelle dell'ottico e dell'ortottista, come appunto in Italia.

Nel Regno Unito (stesso numero di abitanti) sono invece abilitati solo 750 oftalmologi, circa duemila medici oculisti ambulatoriali ed un numero analogo di optometristi laureati.

L'analisi che abbiamo voluto velocemente proporre serve a ribadire la necessità che il settore della oftalmologia vada reimpostato nei mansionari, ma senza apportare sconvolgimenti o elementi di turbativa. Lo spunto sarà invece favorevole opportunità per modificare alcune impostazioni che risultano vecchie non già per una questione di date, ma per i grandi progressi che l'oftalmologia ha fatto negli ultimi decenni e per gli orientamenti che quasi spontaneamente l'oftalmologia va prendendo.

L'oftalmologo è un medico specialista, che riceve da questo titolo ben poche attribuzioni. Per la legge italiana difatti è l'abilitazione ad essere medico-chirurgo l'unico titolo che dà diritto ad operare nel campo della medicina, anche specialistica.

Ci troviamo così nelle inspiegabili situazioni teoriche di dover considerare legittimo

e normale che un medico generico firmi una prescrizione ottica o esegua un intervento di distacco retinico e plausibile che gli ausiliari appena codificati come «assistenti di oftalmologia» abbiano un mansionario che li obbliga a lavorare su prescrizione del «medico» e non del «medico oculista», cosa che, essendo «assistenti di oftalmologia» sembrerebbe più logica.

Sia rifacendoci alla definizione sopraportata della Organizzazione mondiale della sanità che per onorare la realtà scientifica ed operativa è logico che sia l'oftalmologo ad aggiungere al suo titolo di specializzazione anche quello di «optometrista», mentre l'ottico vedrebbe modificato il suo titolo in quello di ottico-contattologo, a specificare la sua competenza nell'adattamento e l'approntamento delle lenti a contatto. Nel terreno di attività degli ortottisti, oltre l'esame ed il trattamento riabilitativo delle anomalie della visione binoculare e la semeiologia strumentale, sempre sotto la supervisione di un medico-oftalmologo, dovrebbe entrare la riabilitazione degli ipovedenti.

Così ripartite le competenze nel terreno della oftalmologia si andrebbe chiaramente incontro alle necessità dei cittadini, facendo loro cogliere l'opportunità della misurazione di vista per effettuare una visita medico-specialistica completa, la quale avrebbe un grande valore preventivo, anche nella semplice presbiopia, data l'età a rischio in cui fisiologicamente detta anomalia sopravviene.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel settore della oftalmologia operano tre professionisti:

- a) i medici oftalmologi-optometristi;
- b) gli ortottisti-ausiliari di oftalmologia;
- c) gli ottici-contattologi.

2. Il medico, specialista in oftalmologia ed optometria, è competente su tutto lo scibile oftalmologico riguardante l'attività medica di prevenzione, diagnostica, terapia medica, chirurgia ed ottica, nonché della riabilitazione visiva.

3. Il medico, di cui al comma 2, può avvalersi nelle sue attribuzioni specifiche della collaborazione di un ortottista-ausiliario di oftalmologia, cui demandare compiti di semeiologia strumentale, di attività di prevenzione, di riabilitazione, attività che, nella responsabilità personale dell'operatore per quanto attiene alla esecuzione, restano nella responsabilità professionale del medico oftalmologo-optometrista per quanto attiene agli scopi ed alle risultanze prefisse ed insite nella sua prescrizione.

4. L'ortottista-ausiliario di oftalmologia opera, nel terreno della prevenzione, dell'esame e del trattamento delle anomalie della visione binoculare, nella riabilitazione ortottica e della ipovisione, anche liberamente, ma solo su richiesta esplicita e scritta di un medico specialista in oftalmologia-optometria.

5. L'ottico-contattologo appronta, appresta e vende occhiali e lenti a contatto prescritte da un medico oftalmologo, correttive di un difetto o di una anomalia visiva; appronta, appresta e vende occhiali neutri non graduati protettivi, trasparenti o colorati, liberamente; appronta, appresta e vende mez-

zi ingrandenti, specifici presidi ottici per la ipovisione, dietro prescrizione dell'oftalmologo-optometrista.

Art. 2.

1. I corsi di formazione per la professione di oftalmologo-optometrista sono quelli previsti nell'ordinamento universitario: corso di laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in oftalmologia, della durata di quattro anni.

2. L'oftalmologo-optometrista è l'unico professionista abilitato alla diagnosi dei difetti visivi ed alla prescrizione di occhiali, lenti a contatto, presidi per ipovedenti, oltre che al trattamento chirurgico dei difetti visivi con interventi di chirurgia refrattiva.

Art. 3.

1. Il corso di formazione per ortottista-ausiliario di oftalmologia è quello previsto dall'attuale ordinamento universitario per gli ortottisti-assistenti di oftalmologia: corso triennale con diploma di primo livello.

Art. 4.

1. I corsi per ottici-contattologi sono gestiti dalle regioni attraverso apposite scuole a gestione diretta o convenzionate. Hanno una durata biennale con accesso dalla scuola media superiore.

Art. 5.

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, emana l'ordinamento didattico per il conseguimento del titolo di ottico-contattologo.

Art. 6.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

